

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) D'ANGELO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 07/11/2019

FATTO

Il ricorrente riferisce di aver sottoscritto, in data 20/11/2007, un contratto di mutuo ipotecario con tasso di interesse indicizzato al franco svizzero, per l'importo totale di € 215.000,00. Fa presente di aver chiesto all'intermediario il conteggio estintivo per procedere all'estinzione anticipata del finanziamento e di aver accertato, una volta presa visione del documento, l'applicazione di un illegittimo meccanismo di rivalutazione. In particolare, il ricorrente sostiene la nullità parziale, ex art. 1419, cod. civ., dell'art. 7 del contratto di finanziamento, in virtù del quale l'importo del capitale residuo deve essere prima convertito in franchi svizzeri, al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto, e, successivamente, riconvertito in euro, al cambio franco/svizzero rilevato il giorno del rimborso.

La previsione della clausola sopra sintetizzata sarebbe, inoltre, contraria alle regole di correttezza, trasparenza ed equità, con conseguente violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 33, comma 1, del codice del consumo.

A supporto delle conclusioni rassegnate, il ricorrente richiama la decisione n. 5855 del 29/07/2015 del Collegio di Coordinamento, nonché le pronunce n. 19067/18 del Collegio di Roma e n. 3717/18 del Collegio di Bari.

Tanto premesso, il ricorrente chiede lo storno della somma illegittimamente addebitata a titolo di rivalutazione del capitale da estinguere (€ 50.920,63), oltre al rimborso delle spese di perizia e di assistenza legale, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, fa presente che la somma riportata nel conteggio estintivo contestato è "la differenza tra il valore del capitale da restituire secondo il piano di



ammortamento originariamente convenuto e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione".

In particolare, l'art. 7 del contratto specifica le modalità per il calcolo del capitale da rimborsare, prevedendo che debba, innanzi tutto, riportarsi il capitale residuo al valore in franchi svizzeri espresso dal tasso di cambio convenzionale e, successivamente, convertire l'importo così ottenuto in euro, al tasso di cambio corrente al momento dell'estinzione (c.d. "tasso di periodo").

L'intermediario evidenzia, inoltre, che, nell'operazione di estinzione, la sola variabile che viene presa in considerazione è il tasso di cambio franco svizzero/euro, trattandosi di un'operazione relativa al solo capitale, che non considera gli interessi.

Quanto alla contestazione circa l'opacità informativa, fa presente che il ricorrente era perfettamente consapevole della natura del finanziamento in questione, non solo in virtù delle illustrazioni che hanno preceduto la conclusione del contratto, ma anche in virtù delle comunicazioni riepilogative inviate al cliente, che riportavano le principali caratteristiche del mutuo, con specifico riferimento ai meccanismi di rivalutazione in caso di estinzione anticipata.

Esclude, inoltre, l'ammissibilità di una valutazione del carattere vessatorio della clausola in esame, dal momento che essa attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo ed è formulata in modo chiaro e comprensibile (art. 34 c. cons.).

A supporto delle proprie argomentazioni, cita alcune sentenze della giurisprudenza di merito (*ex multis*, Tribunale di Roma, n. 1514/2019), che hanno ritenuto che le clausole inserite negli artt. 4 e 7 dei contratti in questione siano pienamente comprensibili anche a soggetti non professionisti, essendo chiaramente illustrate le dinamiche di funzionamento del prodotto.

Eccepisce, infine, l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, in quanto il ricorso all'Arbitro non necessita di rappresentanza professionale. Tanto premesso, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'asserita illegittimità dell'addebito dell'importo risultante dal conteggio estintivo di un contratto di finanziamento, in ragione della nullità della clausola che regola la c.d. "rivalutazione" del capitale in caso di estinzione anticipata, contemplando la conversione della somma risultante dal conteggio in franchi svizzeri, a un tasso convenzionale, e la successiva "riconversione" in euro, al tasso di mercato del giorno dell'operazione (art. 7).

In effetti, dal conteggio di estinzione emerge l'applicazione del meccanismo di duplice conversione, d'altronde non contestato dall'intermediario (cfr. anche le note dell'1/3/2013 e del 26/3/2015, con le quali l'intermediario ha riepilogato alla clientela le caratteristiche della tipologia di mutuo in questione, con particolare riferimento al meccanismo di indicizzazione in caso di estinzione anticipata o di conversione in euro del mutuo).

La clausola sopra menzionata è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF (decisioni nn. 4135/2015, 5855/2015, 5866/2015 e 5874/2015), il quale ne ha statuito la nullità, disponendo l'inapplicabilità del meccanismo di duplice conversione e prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito.

Le richiamate pronunce del Collegio di Coordinamento hanno applicato il principio di dirito enunciato dalla Corte di Giustizia UE (decisione n. 26 del 30 aprile 2014), secondo cui "l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che,



quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano".

Sulla base di queste premesse, il Collegio di Coordinamento ha affermato che la clausola in esame non espone in modo trasparente "il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera", nonché "il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo". Ne consegue che la clausola "si pone in contrasto con l'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (ovvero con l'art. 34, 2° comma, cod. cons.), in conformità con la menzionata pronuncia della Corte di Giustizia". Ne discende "la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto [...] e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati. In particolare posto che il calcolo proposto dal ricorrente non risulta tecnicamente corretto, il capitale residuo che egli dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma mutuata [...] e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite (queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità" (Collegio di Coordinamento, dec. n. 5866/15).

Mette conto rilevare, inoltre, che, con ordinanza depositata il 03/01/2017, il Tribunale di Roma, a seguito dell'inadempimento di una decisione dell'ABF da parte dell'intermediario resistente, ha condiviso l'orientamento dei Collegi e ha condannato l'intermediario.

Può aggiungersi che, con Provvedimento n. 27214/18, pubblicato sul Bollettino n. 26 del 9 luglio 2018, l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, tra l'altro, la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del Contratto di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero con tasso Libor, utilizzato dall'intermediario resistente dal 28/02/2006 al 24/06/2010, perché contrarie all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo. Le clausole censurate sono identiche a quelle del contratto oggetto della presente controversia.

Per le suesposte ragioni, il Collegio ritiene sussistente la dedotta illegittimità del conteggio estintivo applicato dall'intermediario, in virtù del meccanismo di duplice conversione sopra illustrato, poiché risultante dall'applicazione di una clausola contrattuale inefficace, in quanto vessatoria (cfr. Coll. Bari, dec., n. 14310/17). Il cliente, pertanto, sarà tenuto esclusivamente alla restituzione della differenza tra somma mutuata e capitale già restituito, secondo il conteggio che l'intermediario dovrà effettuare, attenendosi ai principi sopra illustrati.

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in quanto non avanzata in sede di reclamo e priva di supporto documentale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da BRUNO DE CAROLIS